



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA BARGELLI

Seduta del 16/07/2020

### FATTO

Il cliente, titolare del buono fruttifero della Serie Q/P del 23.1.87, contesta che l'intermediario gli abbia liquidato un importo inferiore a quello che gli spetterebbe sulla base del rendimento riportato sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, per una somma complessiva di Euro 6.433,78; argomenta, a tal fine, che il rendimento dovrebbe essere quello originario, nulla essendo variato nonostante il DM 13.6.1986, tenuto conto che l'emittente, per il periodo successivo al 20° anno, non ha incorporato nel buono il rendimento indicato nel citato D.M. Inoltre, nel determinare il rendimento netto da corrispondere, l'intermediario non avrebbe dovuto applicare la ritenuta fiscale, dal momento che il DM che ha introdotto la ritenuta (DM 556 del 19.9.1986) è entrato in vigore prima dell'emissione dei buoni stessi e quindi l'assoggettamento alla ritenuta avrebbe dovuto risultare dal testo dei buoni. Il cliente contesta, inoltre, che l'intermediario abbia applicato la ritenuta non sull'importo totale degli interessi alla fine del trentesimo anno, ma all'importo risultante alla fine di ciascun trimestre, con conseguente erosione del capitale. In sede di repliche, il cliente ribadisce che la mancata apposizione, sul retro del buono, del timbro per gli anni successivi al 20° ha generato un legittimo affidamento sull'applicazione per tale periodo di un tasso di interesse maggiore di quello stampato sul buono. Il cliente chiede l'accertamento del diritto a percepire, per il periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento indicato sul retro dei titoli; dell'esenzione, per il titolo oggetto della



controversia, dell'applicazione della ritenuta fiscale. Sono altresì richiesti gli interessi dalla data della riscossione al saldo.

L'intermediario espone che il buono in questione è da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, istituita col DM 13.6.1986, in quanto il timbro sul fronte di ciascun buono contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale. In applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione). Il D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della Serie Q, stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12,00%). Ribadisce la legittimità del proprio operato e la legittimità e conformità alla normativa quanto ai buoni della serie Q/P, come riconosciuto anche Dal MEF. Il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato. Richiama, a supporto, la recente sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 5025 del 2019), che ha affermato come non fosse legittima una differenziazione dei tassi di interessi applicabili ai due periodi (1° - 20° anno e 21° - 30° anno) e che, pertanto, i tassi di interesse da riconoscere al sottoscrittore dovevano essere quelli determinati nel DM del 1986. Argomenta che nessun affidamento poteva essere generato in capo al titolare del buono, in quanto quest'ultimo conosceva tutti i tassi di rendimento dei buoni applicabile all'intera durata trentennale del buono o, comunque, avrebbe potuto conoscerli usando l'ordinaria diligenza. Precisa che la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione (non si trattava, cioè di una ipotesi di discrepanza fra le previsioni del DM e le indicazioni riportate sul titolo); la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. numero 3963/2019 si è pronunciata in senso favorevole all'intermediario, confermando la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni postali fruttiferi e la misura dei tassi di interesse stabilita dal DM del 1986. In conclusione, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Oggetto del presente ricorso è la domanda di restituzione della differenza fra il rendimento applicato dall'intermediario e quello originario, risultante dal retro del titolo, dal 21° al 30° anno, in lire per ogni bimestre, pari a Lit. 258.150, oltre all'inapplicabilità, agli interessi maturati sui buoni per tutta la durata trentennale degli stessi, della ritenuta fiscale prevista dal DM n. 556 del 19/9/1986. Il cliente, a supporto della propria quantificazione del dovuto, fornisce una tabella di calcolo.

Il ricorrente è titolare di un buono fruttifero trentennale, della serie Q/P emesso in data 23/01/1987 (successivamente, quindi, all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (01/07/1986); per £ 1.000.000.

Il Collegio rileva che il buono in questione risulta liquidato. Dalla documentazione versata in atti si desume che il buono, emesso su modulo stampigliato della serie "P", reca un timbro di variazione della serie (da "P" a "Q/P"); che sul fronte è precisata la sua appartenenza alla serie Q/P, sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Nonostante il timbro sia in parte illeggibile,



risulterebbero in particolare i seguenti interessi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 5° al 10° anno; 10,50% dall'11° al 15° anno; 12% fino al 20° anno – indicati a lato del retro del buono. Per gli anni dal 21° al 30° il retro indica *“più lire 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*; sul buono non sono presenti clausole che esplicitamente sottopongano i rendimenti alle ritenute fiscali previste dalla legge.

L'intermediario ha liquidato i titoli applicando, per il periodo dal 21° al 30° anno, un rendimento inferiore a quello previsto originariamente sul retro dei titoli per tale periodo, per una somma complessiva di Euro 6.433,78; secondo la cliente, per i bimestri compresi tra il ventunesimo anno dall'emissione del buono e la loro scadenza, il rendimento dovrebbe essere – invece - quello originario, nulla essendo variato a tale riguardo nonostante il DM 13.6.1986, tenuto conto che l'emittente, per il periodo successivo al 20° anno, non ha incorporato nel buono il rendimento indicato nel citato D.M.

Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

Sul tema del rendimento da riconoscere ai sottoscrittori nel periodo 21° - 30° anno, nella giurisprudenza di merito si registrano orientamenti contrastanti (in senso favorevole al cliente Tribunale di Milano, sentenza 91/2020; in senso favorevole all'intermediario Corte di Appello di Milano, sent. n. 5025/2019 e, conforme, Corte di Appello di Milano, sent. 435/2020 e Corte di Appello di Brescia, sent. 1549/2019, queste ultime basate sulla natura imperativa del DM del 1986 e sulla funzione meramente *“informativa”* delle timbrature integrative apposte sui buoni della Serie Q/P).

Il Collegio, per affrontare le questioni poste dal ricorso, richiama la pregressa giurisprudenza ABF, secondo la quale, qualora i titoli siano stati emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con decreto ministeriale, l'apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie, purché i timbri in questione risultino leggibili e con efficacia limitata al periodo fino al 20mo anno. Il Collegio, dunque, muove dall'esaminare i buoni della serie Q/P, allegati dal cliente. Per quanto riguarda la domanda relativa ai rendimenti degli ultimi 20 anni, il Collegio rileva che non sono riportate sul titolo le condizioni modificative dal 21° anno al 30°. Il Collegio, pertanto, ritiene meritevole di tutela il legittimo affidamento del cliente all'applicazione delle condizioni economiche originarie, che non risultano neppure intaccate da modifiche successive destinate a inserirsi automaticamente nei rapporti fra le parti in virtù del meccanismo di cui all'art. 1339 c.c. Ne deriva che, sulla base della costante giurisprudenza ABF, sussiste il diritto del cliente a vedersi applicate le condizioni originarie per gli ultimi 10 anni di operatività del titolo. Tale posizione trova conferma nella recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020: *“Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra*



*emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni”.*

Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente relativa i rendimenti indicati a tergo del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, oltre agli interessi legali dal reclamo.

Per quanto riguarda, invece, l'accertamento dell'inoperatività della ritenuta fiscale e la contestazione circa l'applicazione di questa non sull'importo totale degli interessi alla fine del trentesimo anno, ma sull'importo risultante alla fine di ciascun trimestre, il Collegio richiama la decisione n. 6142/20 del 3/4/2020 del Collegio di Coordinamento, che ha formulato i seguenti principi di diritto:

A) nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Il Collegio osserva che l'esenzione dalla tassazione degli interessi sui buoni fruttiferi è venuta meno con l'entrata in vigore del d.l. 19/09/1986, n. 556, convertito con modificazioni nella l. 17/11/1986, n. 759. Il successivo comma 2 del medesimo articolo precisa, tra l'altro, che *“sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà [cioè, al 6,25%, n.d.r.] relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali”.*

Ne deriva che il buono in questione, emesso in epoca successiva (23/1/87), era soggetto ad una ritenuta fiscale (dimezzata, cioè, pari al 6,25%).

D'altra parte, osserva ulteriormente il Collegio, l'eterodeterminazione delle modalità di calcolo dei rendimenti dei primi due decenni di cui all'art. 7, ultimo comma, del d.m. 23/06/1997 è limitata ai Buoni delle serie Q, R e S e, pertanto, non comporta conseguenze su quelli delle serie antecedenti come i buoni della serie Q/P. Tale rendimento originario può essere riconosciuto solo al netto della ritenuta fiscale, come previsto dal d.l. n. 556/1986.

Il Collegio accoglie la domanda relativa agli interessi legali, ma solo dal giorno reclamo.

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA